

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

[Aggiornato con le modifiche apportate nella riunione del 20 gennaio 2007]

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO I

È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE" di Teramo, con sede in Teramo, Viale F.Crispi 44.

L'Associazione potrà anche utilizzare la sigla abbreviata "A.N.O.L.F. Teramo".

L'Associazione intende perseguire le finalità previste dal proprio statuto, nel rispetto delle vigenti normative in merito alle problematiche dell'immigrazione, con riferimento particolare alle disposizioni contenute nella legislazione della Regione.

L'Associazione fa parte dell'Associazione nazionale denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE" -costituita, con approvazione contemporanea dello statuto, con atto a rogito del notaio Mario Orsini in data 22 dicembre 1989, rep.n.288584, racc. n. 19387, registrato a Latina il 10 gennaio 1990 al n. 136 e successive modificazioni statutarie- iscritta con il n° A/14/2000/RM al registro delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati (art. 54 D.P.R. n° 394/99). L'Associazione fa anche parte dell' A.N.O.L.F. della regione Abruzzo .

L'Associazione è promossa dalla CISL.

Nell'ambito del territorio possono essere istituite Sezioni zonali.

Il presente Statuto rispetta tutti i vincoli, propri di una organizzazione di volontariato, previsti dalla legge n° 266 dell'11 agosto 1991, dal decreto legislativo n° 460 del 4 dicembre 1997 per il riconoscimento delle ONLUS, ed in particolare i requisiti previsti dall'art.10 comma 8, nonché della legge n° 383 del 7 dicembre 2000 sull'associazionismo di promozione sociale.

ARTICOLO 2

L'Associazione è una sede permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico, senza collateralità alcuna con formazioni o movimenti partitici.

Essa non persegue finalità di lucro, neanche in forma indiretta.

L'Associazione si avvale, per lo svolgimento della sua attività, in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci. Essa potrà assumere lavoratori dipendenti e potrà usufruire di prestazioni di lavoratori autonomi, qualora ciò si rendesse necessario per qualificare o specializzare l'attività.

L'Associazione intende affrontare, nei suoi diversi aspetti, il problema dell'immigrazione nella nostra provincia.

E' specifico intendimento dei soci concorrere con ogni mezzo al pieno inserimento degli immigrati provenienti da tutti i Paesi del mondo nella società italiana, promuovendo i loro diritti e quelli delle loro famiglie. In tale quadro l'Associazione vuole concorrere alla soluzione dei grandi problemi che ineriscono al rapporto tra Paesi in via di sviluppo ed i paesi industrializzati, alla pace, alla non violenza, al disarmo, ad una nuova concezione dei rapporti con la natura e l'ambiente.

Tutte le attività saranno quindi orientate alla crescita di una coscienza dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli, come prima e fondamentale base per la costruzione di una società nuova, non basata sullo sfruttamento ma sulla solidarietà.

I soci credono fermamente che ogni diversità è ricchezza e che la pace è convivialità delle differenze, che non conosce razzismo, né xenofobia, né emarginazione.

L'Associazione promuove qualsiasi attività sociale che favorisca e stimoli l'inserimento effettivo di tutte le minoranze nella nostra società, nel pieno rispetto dei loro bisogni, dei loro diritti, della loro identità culturale e religiosa, prefiggendosi di realizzare questi obiettivi innanzitutto nella vita interna dell'Associazione.

Proprio a tal fine essa, volutamente, si compone di immigrati, appartenenti alle varie etnie, anche se non cittadini italiani e di italiani.



ARTICOLO 3

L'Associazione è costituita senza prefissione di termini sulla sua durata. Il potere per l'eventuale scioglimento è demandato all'Assemblea dei soci nelle forme e nei modi di cui al presente statuto.

ARTICOLO 4

L'Associazione si propone:

- di promuovere e coordinare studi, ricerche, dibattiti e seminari;
- di sviluppare azione informativa attraverso la produzione e la diffusione di periodici, di trasmissioni radiofoniche, televisive, videotape e di ogni altro mezzo utile allo scopo;
- di promuovere la ricerca, la raccolta, la conservazione di materiali di documentazione inerenti la propria attività;
- di favorire l'associazionismo attivo degli immigrati stranieri in Italia a fini culturali, politici, sindacali;
- di promuovere, anche in sede legale, la difesa dei diritti e degli interessi degli immigrati e degli stranieri in genere;
- di organizzare, per gli immigrati, servizi di consulenza e informazione, corsi di formazione professionale, di lingua e di cultura italiana;
- di promuovere strutture, anche sotto forma di cooperative di immigrati o di immigrati e di italiani, al fine di favorire l'inserimento o la realizzazione di specifici progetti nel campo del lavoro;
- di promuovere iniziative politiche e sociali atte a soddisfare i bisogni elementari di vita degli immigrati, a partire dall'assistenza sanitaria, dall'assistenza ai bambini fino ai problemi della casa e del lavoro;
- di intraprendere tutte le iniziative politiche, giuridiche e contrattuali idonee a garantire o migliorare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative degli immigrati;
- di promuovere la conoscenza delle culture dei paesi di provenienza degli immigrati;
- di promuovere campagne di informazione, sottoscrizioni e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione della collettività, contro ogni forma di razzismo e di intolleranza, per la creazione di una nuova cultura e politica della solidarietà e di educazione alle diversità;
- di promuovere rapporti e collaborazioni con enti pubblici e privati e con organizzazioni politiche, sindacali, professionali, cooperative ed associative;
- di sviluppare campagne di informazione sulle attività del Parlamento italiano ed europeo, soprattutto su quelle inerenti al problema degli immigrati ed ai rapporti tra Nord e Sud del mondo;
- di promuovere interventi e strutture di cooperazione con i Paesi del Sud del mondo.

Per realizzare i propri scopi l'Associazione può: acquistare, scambiare, vendere e distribuire materiali oggetto della sua attività; stampare e divulgare pubblicazioni, anche periodiche; promuovere o partecipare ad iniziative, convegni, manifestazioni pubbliche; sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed organismi associativi italiani e stranieri; svolgere qualsiasi altra attività funzionale al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione. Potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari, aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nonché beneficiare, per la realizzazione dei propri scopi, di tutte le provvidenze di legge, nonché di eventuali contributi che possono venire erogati da enti o da altre istituzioni a carattere locale o nazionale.

Fermo restando che l'Associazione non ha fini di lucro, gli eventuali proventi verranno destinati a finanziare l'attività di ricerca e le iniziative dell'Associazione e potranno essere reinvestiti esclusivamente per i suoi scopi istituzionali.

L'Associazione, in particolare, intende operare con lo spirito e con le finalità previste dalla normativa vigente in materia di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale e dalle decisioni assunte a livello europeo, avvalendosi di tutte le agevolazioni, contributi, convenzioni e quant'altro previsto da dette normative.

ARTICOLO 5

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni necessarie o utili allo svolgimento dell'attività e dare adesione ad altri enti od organismi morali, culturali e sociali, nonché partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare, con l'esempio nei rapporti tra associati e in quelli tra essi e gli altri cittadini, i principi della convivenza democratica ed i legami della solidarietà.

SOCI

ARTICOLO 6

Possono aderire all'ANOLF tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione e che facciano domanda di ammissione all'ANOLF, con l'assunzione dell'impegno ad attenersi alle regole dello statuto e

rispettare le deliberazioni degli organi sociali.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide, entro 60 giorni dalla data di ricezione, il Consiglio direttivo, in unica istanza inappellabile. In assenza di provvedimento di diniego, entro il termine predetto, la domanda di adesione si intende accettata.

L'adesione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso ed i casi di decadenza, di cui al successivo articolo 9.

I soci hanno diritto a ricevere la tessera dell'Associazione che ne attesta l'adesione.

Eventuali intese di confluenza nell'ANOLF di altre Associazioni di immigrati richiedono comunque l'adesione personale dei singoli immigrati all'ANOLF, secondo le procedure di cui ai commi precedenti.

Il numero dei soci è illimitato. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, nazionalità, domicilio e residenza, professione;
- b) di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Sull'eventuale non accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo in un'unica e definitiva istanza, inappellabile, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda.

ARTICOLO 7

Tutti i soci sono tenuti al versamento dell'importo della quota sociale, la cui entità è determinata dal Consiglio Direttivo per ciascun anno solare.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare, nelle forme previste dallo Statuto, alla elezione degli organi ed alle attività promosse dall'ANOLF, alla cui elaborazioni essi concorrono.

ARTICOLO 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere nel caso che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- a) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio Direttivo ratificare le dimissioni dei soci.

ARTICOLO 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo nel caso che:

- a) Non adempia al versamento della quota associativa;
- b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi dell'Associazione oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- d) svolga attività contrastanti con gli interessi dell'Associazione, la danneggi materialmente o moralmente, fomenti disordini e dissidi di qualunque natura tra i soci;
- e) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
- f) aderisca ad associazioni aventi le stesse finalità e che svolgono le stesse attività.

Il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo dopo che sia trascorso un mese da detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

ARTICOLO 10

L'esclusione per morosità comporta comunque l'obbligo, per il socio escluso, del versamento delle quote dovute all'Associazione fino al momento del provvedimento, nonché il soddisfacimento delle obbligazioni assunte fino a tale data, derivanti dalla sua qualità di socio.

In caso il socio sia sottoposto a procedimenti penali si applica integralmente l'art. 11 dello Statuto Nazionale ANOLF.

ARTICOLO 11

Nel caso di decesso di un socio il rapporto associativo continuerà secondo quanto previsto dalle norme del Codice civile.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 12

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

dall'ammontare delle quote sociali;

dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione, fatto salvo quanto previsto in materia dal Codice civile;

da contributi, erogazioni e lasciti diversi da parte di terzi;

da ogni altro fondo, accantonamento o riserva costituita a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

ARTICOLO 13

Le quote sociali versate dai soci non sono trasmissibili, né rivalutabili e non sono rimborsabili a nessun titolo, ragione o causa; le eventuali anticipazioni versate dai soci si intendono infruttifere di interessi.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 14

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il relativo bilancio è redatto dalla Presidenza, previo esatto inventario, da compilarsi con criterio di oculata prudenza e previo parere favorevole del Collegio sindacale.

Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- il 20% al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per le iniziative dell'Associazione nell'anno successivo.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 16

Costituiscono gli organi sociali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Presidenza, composta da due Co-Presidenti e da un massimo di 2 Vice-Presidenti;
- d) il Collegio sindacale;
- e) il Collegio dei Garanti.



ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 17

L'Assemblea provvederà all'elezione dei soci delegati all'Assemblea nazionale, secondo un apposito regolamento redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo nazionale, nonché all'elezione dei soci delegati all'Assemblea regionale.

Alle assemblee possono partecipare tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, nonché la nomina dei Sindaci e del Collegio dei Garanti;
- b) l'approvazione di eventuali regolamenti interni.

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare:

- a) sulle modifiche allo statuto dell'Associazione;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina e i poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 18

L'Assemblea ordinaria - che deve essere convocata almeno una volta all'anno - è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci o soci delegati che rappresentino la maggioranza degli aventi diritto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati i 3/4 degli aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati, salvo nel caso di scioglimento dell'Associazione, per la quale si richiede la presenza dei 3/4 degli aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci o soci delegati presenti all'Assemblea.

ARTICOLO 19

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo con comunicazione alla Presidenza nazionale dell'Associazione

Nel caso di convocazione per eleggere componenti del Consiglio Direttivo l'Assemblea è convocata con comunicazione alla Presidenza nazionale dell'Associazione, la quale può provvedere anche da sola quando persistono condizioni di inerzia degli organismi direttivi.

ARTICOLO 20

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta mediante avviso ai soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

ARTICOLO 21

L'Assemblea è di norma presieduta da uno dei Co-Presidenti dell'Associazione o da altro socio designato dagli intervenuti.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina il segretario scegliendolo fra i soci o i soci delegati.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Assemblea.

Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti, che rappresentino almeno un quinto dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ARTICOLO 22

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare da altri soci non amministratori, mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio oltre a sé stesso.

ARTICOLO 23

I soci aderenti hanno titolo ad esercitare i diritti di partecipazione alla gestione dell'Associazione previsti dal presente statuto, nonché a partecipare alle attività ed iniziative e ad usufruire dei servizi svolti dall'Associazione.

ARTICOLO 24

All'Assemblea possono essere invitate, a presenziare e ad intervenire nel dibattito, dal Consiglio Direttivo persone non facenti parte dell'Associazione, quando ciò sia ritenuto interesse dell'Associazione stessa.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 25

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea, ai quali si affiancano i Responsabili delle Sezioni zonali della provincia ove costituiti.

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione elegge, scegliendoli tra i propri membri, i due Co-Presidenti, i Vice-Presidenti.

I primi organi sociali sono eletti nell'Atto Costitutivo.

Funge da segretario del Consiglio un consigliere oppure una persona estranea appositamente delegata.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 26

I componenti il Consiglio Direttivo sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi per l'incarico sociale.

ARTICOLO 27

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto dai Co-Presidenti, dai Vice-Presidenti e da uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio, inoltre, può istituire Comitati tecnici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

ARTICOLO 28

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione sono affidate, anche in giudizio, ai Co-Presidenti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può decidere di affidare la titolarità della gestione amministrativo-contabile ai Co-Presidenti anche con firma disgiunta.

Nel caso di assenza o impedimento dei Co-Presidenti, la firma e la rappresentanza legale vengono affidate ad uno dei Vice-Presidenti, con specifica delega conferita dal Consiglio Direttivo.

Al Segretario responsabile sono demandati i compiti di esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo.

ARTICOLO 29

Il Consiglio Direttivo è convocato da uno dei Co-Presidenti -anche dietro domanda motivata di almeno 5 (cinque) consiglieri- o dal Collegio sindacale.

Nel caso di convocazione per eleggere componenti della Presidenza il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione alla Presidenza nazionale dell'Associazione, la quale può provvedere anche da sola quando persistono condizioni di inerzia degli organismi direttivi.

Quando la situazione non consente la normale procedura di nomina o di permanenza degli organismi direttivi la Presidenza nazionale provvede a nominare un Reggente per il tempo necessario a ripristinare la gestione statutaria dell'Associazione.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che i consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze si ritengono legalmente costituite quando vi interviene la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti e le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto da un solo consigliere oppure quando si tratti di persone o affari per cui taluni dei componenti il Consiglio Direttivo abbiano interesse diretto.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; nelle segrete, la parità comporta la reiezione della proposta.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a 3 (tre) sedute consecutive è considerato decaduto.

ARTICOLO 30

Il Consiglio Direttivo provvede, in conformità allo statuto, all'amministrazione dell'Associazione, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione ed all'approvazione del regolamento relativo allo svolgimento dell'Assemblea.

Per una migliore funzionalità organizzativa l'Associazione potrà dotarsi di un Regolamento interno. Detto Regolamento dovrà essere predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 31

Il Collegio sindacale si compone di tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria, la quale, in caso di recesso e/o dimissioni, provvede entro trenta giorni all'elezione dei membri mancanti.

Il Collegio sindacale nomina nel suo seno il Presidente.

I sindaci durano in carica 4 (quattro) anni, sono rieleggibili e possono essere eletti anche tra i non soci.

ARTICOLO 32

Il Collegio sindacale deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

I sindaci devono anche:

- accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;
- accertare, almeno ogni sei mesi, la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione e di quelli ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
- convocare l'Assemblea quando non vi provvedano i componenti del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 33

I sindaci hanno tutti i doveri ed i compiti stabiliti dalla legge.

I sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio Direttivo ovvero non partecipano, sempre durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio sindacale decadono dall'ufficio.

Delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è trascritto nell'apposito libro.

Le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

COLLEGIO DEI GARANTI

ARTICOLO 34

Il Collegio dei Garanti è composto di tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Essi possono essere anche non soci e non sono revocabili nell'arco del loro mandato che dura quattro anni, e



decidono sui ricorsi a maggioranza.

L'Associazione ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Garanti la risoluzione di tutte le controversie che, comunque, riguardino l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie, dei regolamenti o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

Rientrano nella competenza del Collegio dei Garanti le decisioni sulla legittimità del recesso, dell'esclusione, della continuazione della società con gli eredi e legatari dei soci defunti.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto - a pena di decadenza - nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

Le decisioni del Collegio dei Garanti sono definitive, salvo i casi per i quali se ne consenta l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria. L'impugnazione in questi casi deve essere proposta - a pena di decadenza - non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 35

Il Collegio dei Garanti è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- Il richiamo scritto;
- La deplorazione con diffida;
- La destituzione da eventuali cariche;
- La sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- L'espulsione.

I soci sospesi sono riammessi automaticamente al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di nuova elezione.

I soci espulsi potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

NORME GENERALI

ARTICOLO 36

Tutti gli incarichi ricoperti negli organismi dell'Associazione non danno diritto di per sé stessi ad alcuna remunerazione, compenso ed onorario.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 36 37

L'Associazione può essere sciolta unicamente dall'Assemblea dei Soci, appositamente convocata e con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ voti rappresentati.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento dell'Associazione deve provvedere alla nomina dei liquidatori, stabilendone i poteri.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione l'intero patrimonio sociale sarà devoluto ad associazioni senza scopo di lucro con finalità di interesse generale, prioritariamente tra quelle aderenti alla CISL ed in mancanza tra quelli aventi finalità analoghe a quelle dell'ANOLF.

ARTICOLO 37 38

Per tutto quanto non previsto o solo parzialmente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge sulle associazioni di natura privatistica.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TERAMO

Registrato a Teramo il 27 FEB. 2007 N. 643 Serie III A

Esatte € 143,16 (Centosettantatré/100)

.....) di cui €. per trascrizione

IL CAPO AREA SERVIZI 8
Dr.ssa Nicoletta Pompili Rosini
Dirigente Amm.vo



Verbale della riunione dell'Assemblea straordinaria dell'ANOLF di Teramo del 5 marzo 2007

Il giorno 5 marzo 2007, alle ore 17.00, in Viale Francesco Crispi, 44, si è svolta la riunione dell'Assemblea straordinaria dell'ANOLF di Teramo, regolarmente convocata dal Consiglio Direttivo con lettera del 15 febbraio 2007, in prima convocazione alle ore 16.00 e in seconda convocazione alle ore 17.00, per esaminare ed approvare le integrazioni allo statuto della Associazione Territoriale ANOLF di Teramo, così come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460.

Dopo la nomina del Co-Presidente Gentile Valter alla presidenza dell'Assemblea e di Najdeni Elda a segretario verbalizzante, ha preso la parola Gentile Valter che ha illustrato i motivi, i criteri e gli obiettivi che hanno portato a definire le integrazioni allo statuto.

Lo stesso passa quindi a leggere ed illustrare le integrazioni proposte, che risultano essere le seguenti:

- L'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (di cui all'art. 10, comma 1, lett. b del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460);
- Il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett. a) ad eccezione di quelle direttamente connesse (di cui all'art. 10, comma 1, lett. C del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460);
- L'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse (lett. e);
- L'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione in caso di suo scioglimento per pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" (di cui all'art. 10, comma 1, lett. i del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460).

Di Polidoro Luca

Miftari Fadil

Cornacchia Tesia

Benintendi Fabio

Hunda Jorgji

Hunda Arta

Horin Olha

Hallemariam Astrat Abeba

Coulibaly Marie Louise

Zefiri Adem

Mitrofan Marcel

Rus Gavrica

Baltazar Federico Bonifacio

Abadies Elsie Velasquez

Nohaiu Georgeta

Frinuc Maria

Toyo Toyo Yosandra

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TERAMO

Registrato a Teramo il

15

MAR 2007

N. 851

Serie

3A

Esatte €

173,16

(Centomietredici/16)

) di cui €

per trascrizione

IL CAPO AREA SERVIZI
Dr.ssa Nicoletta Pompizii Rosini
Dirigente Amm.vo

